



PROVINCIA DI TARANTO

4° SETTORE

Pianificazione e Ambiente

**DETERMINAZIONE DEL DIRIGENTE**

REGISTRO DI SETTORE N. \_\_197\_\_ DEL \_\_03/12/2018\_\_

REGISTRO GENERALE N. \_\_\_\_\_ DEL \_\_\_\_\_

**OGGETTO: Autorizzazione Unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi per la realizzazione di un nuovo "Impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non, mediante operazioni di recupero R13 e R4" da ubicare nel Comune di Taranto, Strada Consortile (ASI), contrada Santa Chiara XX (Foglio n. 194, p.lle nnr. 154, 644 (ex 155), 147, 162).**

**Proponente: T.M.F. Srl - Sede Legale Via Macchiavelli n. 149 Taranto**

## RELAZIONE ISTRUTTORIA DELL'UFFICIO

La Società T.M.F. Srl con sede legale in Taranto alla Via Macchiavelli n. 149 – P.IVA 00323940734, legale rappresentante Sig. Cosimo D'Ippolito C.F.: DPPCSM80S21L049R – in data 30.06.2017 prot. prov.le n. 21294 presentava alla Provincia di Taranto l'istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di recupero R13 e R4, da ubicare nel Comune di Taranto in contrada Santa Chiara XX, strada consortile (ASI) identificato catastalmente al foglio di mappa n. 194, p.lle n. 154, 155, 147, 162.

Per tale impianto la Provincia di Taranto rilasciava giudizio positivo di compatibilità ambientale (VIA) giusta Determinazione Dirigenziale n. 25 del 22.03.2017 e nota integrativa prot. prov.le n. 20447 del 22.06.2017.

### Descrizione dell'intervento

La ditta T.M.F. Srl, con sede legale in Taranto alla via Machiavelli n. 149 (C.F. e P.IVA 00323940734), iscritta presso la CCIAA di Taranto con REA 66969, intende insediare nel territorio comunale di Taranto, presso il sito in contrada S. Chiara s.n. strada consortile S.S.106, un impianto di messa in riserva (R13) e di recupero/riciclo (R4) di rifiuti metallici e non.

L'area è catastalmente identificata (N.C.E.U.) al Foglio di mappa n. 194, P.lle 147, 154, 644 (ex 155) e 162. Le particelle risultano avere la seguente destinazione urbanistica: "Zona Industriale" e ricadono, inoltre, all'interno del Piano Territoriale ASI. Il territorio in parola rientra nella perimetrazione dell'area denominata Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) di Taranto (Fig.1).




Fig.1 - Ubicazione impianto

Il sito oggetto di intervento è già dotato di recinzione, pavimentazione, n. 2 capannoni ed una palazzina uffici. I capannoni, gli uffici, le aree di pertinenza e i piazzali sono nella disponibilità della società in virtù di un contratto di locazione stipulato con l'intestatario dei beni (ECODI srl) e commercialmente registrato, con validità fino al 8 settembre 2020.

La Società intende utilizzare per l'attività di messa in riserva (R13) e recupero/riciclo di metalli (R4) un solo capannone con l'annesso edificio uso deposito (A) e la palazzina uffici (B), adiacente al capannone in disuso di proprietà della Società ECODI Srl (Fig.2). Sono esclusi dalle attività della T.M.F. Srl il capannone C e l'area D, precedentemente a servizio di un impianto di incenerimento di rifiuti ospedalieri (R.O.T.), non più in esercizio da oltre 8 anni, di proprietà della ECODI Srl.

Inoltre, il sito è dotato di un ampio piazzale in cui sono presenti una riserva idrica antincendio, una riserva idrica per i servizi igienici, una presso cesoia, un serbatoio GPL per rifornimento mezzi, l'impianto di pesatura con relativo bilico e il portale radiometrico.

Le strutture di supporto all'attività del proponente sono pertanto già esistenti, L'unico intervento edilizio da realizzarsi, ai fini dell'esercizio dell'attività, è quello relativo all'impianto di gestione (convogliamento e trattamento) delle acque meteoriche e reflue.




Fig. 2 - Planimetria generale (stato di fatto)

La planimetria di progetto dell'impianto, contenuta nella Tav.00 "Layout impiantistico" trasmessa dalla ditta con nota prot. n. 252/DG del 03/08/2018 (prot. prov.le n. 24718 del 07.08.2018), è riportata in allegato alla presente Determinazione (**Allegato 1**)

### Gestione rifiuti

Con riferimento all'Allegato C alla Parte IV del D.Lgs. n. 152/2006 la Ditta prevede di effettuare le seguenti operazioni (Tab. 1):

- R13 Messa in riserva di rifiuti per sottoporli a una delle operazioni indicate nei punti da R1 a R12 (escluso il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono prodotti);
- R4 Riciclaggio/recupero dei metalli e dei composti metallici.

Tipologia di rifiuto	Operazioni
Rottami ferrosi e non ferrosi (rifiuti speciali non pericolosi) derivanti dalla produzione industriale o dalle attività di demolizione	R13 + R4

Rifiuti (non pericolosi) costituiti prevalentemente da carta, vetro, plastica e legno	R13
Rottami di cavi	R13
Rottami di autoveicoli a motore	R13

Si riportano di seguito nel dettaglio le tipologie di rifiuti con i rispettivi quantitativi (Tab. 2).

Tab. 2 – CER e quantitativi di cui all'autorizzazione che si richiede

N. CER e descrizione		Attività di recupero	R13 tonn/anno	R4 tonn/giorno	Stoccaggio istantaneo [tonn]
<b>Rifiuti prodotti da agricoltura, orticoltura, acquacoltura, selvicoltura, caccia e pesca, trattamento e preparazione di alimenti</b>					
02 01 04	rifiuti plastici (ad esclusione degli imballaggi)	R13	60		2
<b>Rifiuti della lavorazione del legno e della produzione di pannelli, mobili, polpa, carta e cartone</b>					
03 01 01	scarti di corteccia e sughero	R13	75		5
03 01 05	segatura, trucioli, residui di taglio, legno, pannelli di truciolare e piallacci diversi da quelli di cui alla voce 03 01 04	R13	75		5
03 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13	5		2
<b>Rifiuti prodotti da processi termici</b>					
10 02 10	scaglie di laminazione	R13+R4	200	1	6
10 02 99	rifiuti non specificati altrimenti di rifiuti dell'industria del ferro e dell'acciaio	R13+R4	200	1	6
10 08 99	rifiuti non specificati altrimenti di rifiuti della metallurgia termica di altri minerali non ferrosi	R13+R4	100	0.5	5
<b>Rifiuti prodotti dal trattamento chimico superficiale e dal rivestimento di metalli ed altri materiali; idrometallurgia non ferrosa</b>					
11 05 01	zinco solido	R13+R4	100	0.5	5
11 05 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13+R4	100	0.5	5
<b>Rifiuti prodotti dalla lavorazione e dal trattamento fisico e meccanico superficiale di metalli e plastica</b>					
12 01 01	limatura e trucioli di materiali ferrosi	R13+R4	1200	5.5	36
12 01 02	polveri e particolato di materiali ferrosi	R13+R4	700	3	18
12 01 03	limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R13+R4	900	4	42
12 01 04	polveri e particolato di materiali non ferrosi	R13+R4	900	4	42
12 01 99	rifiuti non specificati altrimenti	R13+R4	100	0.5	8
<b>Rifiuti di imballaggio, assorbenti, stracci, materiali filtranti e indumenti protettivi (non specificati altrimenti)</b>					
15 01 01	imballaggi in carta e cartone	R13	100		2
15 01 02	imballaggi in plastica	R13	60		2
15 01 03	imballaggi in legno	R13	40		3
15 01 04	imballaggi metallici	R13+R4	1300	6	98
15 01 05	imballaggi in materiali compositi	R13	100		2
15 01 06	imballaggi in materiali misti	R13	300		6
15 01 07	imballaggi in vetro	R13	20		1
<b>Rifiuti non specificati altrimenti nell'elenco</b>					
16 01 06	veicoli fuori uso, non contenenti liquidi né altre componenti pericolose	R13	30		2
16 01 16	serbatoi per gas liquido	R13	210		10
16 01 17	metalli ferrosi	R13+R4	100	0.5	3
16 01 18	metalli non ferrosi	R13	80		6
16 01 20	vetro	R13	60		5
16 01 22	componenti non specificati altrimenti	R13	80		6
16 02 16	componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi	R13	60		5

	da quelli di cui alla voce 16 02 15				
<b>Rifiuti delle operazioni di costruzione e demolizione (compreso il terreno proveniente da siti contaminati)</b>					
17 02 01	legno	R13	40		2
17 02 02	vetro	R13	50		3
17 02 03	plastica	R13	60		1
17 04 01	rame, bronzo, ottone	R13+R4	1500	7	70
17 04 02	alluminio	R13+R4	1500	7	70
17 04 03	piombo	R13+R4	800	3.5	36
17 04 04	zinco	R13+R4	200	1	10
17 04 05	ferro e acciaio	R13+R4	33000	150	878
17 04 06	stagno	R13+R4	100	0.5	5
17 04 07	metalli misti	R13+R4	1200	5.5	56
17 04 11	cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R13	340		11
<b>Rifiuti prodotti da impianti di trattamento dei rifiuti, impianti di trattamento delle acque reflue fuori sito, nonché dalla potabilizzazione dell'acqua e dalla sua preparazione per uso industriale</b>					
19 01 02	materiali ferrosi estratti da ceneri pesanti	R13+R4	100	0.5	3
19 01 18	rifiuti della pirolisi, diversi da quelli di cui alla voce 19 01 17	R13+R4	100	0.5	3
19 10 02	rifiuti di metalli non ferrosi	R13+R4	900	4	42
19 12 02	metalli ferrosi	R13+R4	200	1	6
19 12 03	metalli non ferrosi	R13+R4	900	4	42
19 12 04	plastica e gomma	R13	60		2
19 12 05	vetro	R13	20		1
19 12 07	legno diverso da quello di cui alla voce 19 12 06	R13	15		1
<b>Rifiuti urbani (rifiuti domestici e assimilabili prodotti da attività commerciali e industriali nonché dalle istituzioni) inclusi i rifiuti della raccolta differenziata</b>					
20 01 38	legno, diverso da quello di cui alla voce 20 01 37	R13	10		1
20 01 39	plastica	R13	60		2
20 01 40	metallo	R13+R4	100	0.5	5
20 03 01	rifiuti urbani non differenziati	R13	40		2

<b>Capacità complessiva dell'impianto</b>	
Quantità annua di rifiuti (messa in riserva - R13)	48.550 tonn/anno
Quantità giornaliera di rifiuti recuperati (riciclaggio/recupero - R4)	212 tonn/giorno
Stoccaggio istantaneo complessivo	1.590 tonn

La quantità massima di rifiuti da trattare complessivamente sarà di **48.550 tonnellate/anno** di rifiuti speciali non pericolosi mediante operazione di messa in riserva R13. Relativamente all'operazione di recupero R4, la capacità giornaliera massima sarà pari a **212 t/g**. Lo stoccaggio istantaneo massimo sarà pari a **1.590 t** (237,50 mc).

Il proponente dichiara che l'operazione di recupero (R4) sarà eseguita per una parte dei rifiuti provenienti direttamente dalla messa in riserva funzionale al recupero: il rifiuto sarà sottoposto all'eventuale eliminazione delle frazioni estranee ed all'adeguamento dimensionale con pinza cesoia o compattazione mediante pressa, fino all'ottenimento delle caratteristiche necessarie per la cessazione della qualifica di rifiuto. La Società produrrà materiale che ha cessato la qualifica di rifiuto, ai sensi del D.Lgs. n.152/2006, del Regolamento UE n. 333/2011 e della normativa vigente di settore, per ferro, acciaio, alluminio e sue leghe.

L'impianto risulta dotato di idonei presidi per la tutela dell'ambiente così come evidenziato dalla documentazione di progetto dell'istante.

In particolare, il proponente dichiara che per poter effettuare le operazioni di recupero (R4) sui rifiuti metalli ferrosi e non ferrosi, implementerà un adeguato sistema di gestione aziendale in conformità alle disposizioni comunitarie. L'attività sarà organizzata nelle seguenti aree:

- Area di conferimento all'interno del capannone;
- Area di messa in riserva nel capannone;
- Area di messa in riserva sul piazzale;
- Area deposito MPS (Materia Prima Seconda).

L'operazione di messa in riserva (R13) sarà effettuata mediante lo stoccaggio dei rifiuti in cassoni scarrabili in acciaio, in big bag e in cumuli su piazzole di stoccaggio impermeabilizzate. In caso di sversamenti accidentali provocati da rilascio di sostanze durante le operazioni di transito è prevista la rimozione immediata a mezzo terriccio o segatura o altre sostanze adsorbenti da tenere dislocate nelle zone più nevralgiche. Le predette sostanze adsorbenti saranno successivamente smaltite ai sensi del D.Lgs. 152/06 smi.

Con riferimento al "deposito temporaneo" dei rifiuti (art. 183 co. 1 lett. bb punto 2) del D.Lgs. 152/06 smi), la Società specifica, così come riportato nel verbale di CdS del 22.10.2018, che sarà adottato il criterio quantitativo (30 mc di rifiuti non pericolosi che saranno conferiti ad impianti terzi al massimo entro l'anno).

Le acque reflue provenienti dai servizi igienici saranno convogliate in un sistema Imhoff e smaltite per subirrigazione nel rispetto del R.R. 26/2011, così come da autorizzazione n. 85226 del 28.05.2018 rilasciata dal Comune di Taranto. Le acque meteoriche saranno gestite ai sensi del R.R. 26/2013, trattate e riutilizzate per accumulo antincendio e subirrigazione della barriera arborea perimetrale.

L'approvvigionamento idrico per scopi igienico sanitari, e per le attività dell'opificio in genere avverrà mediante un accumulo di acqua di circa 5000 litri con ricarica da autocisterne dell'AQP. Per consumo umano saranno invece utilizzate bottiglie e/o boccioni commerciali di acqua potabile.

### ***Gestione acque meteoriche***

Dall'elaborato denominato "*Relazione tecnica sulle modalità di trattamento e riutilizzo acque meteoriche relativamente all'attività da destinare alla messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non*" prot. 251/DG del 03.08.2018, acquisito al prot. prov.le n. 24718 del 07.08.2018, si evince che nell'area di intervento sarà installato un impianto di trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia e di quelle di dilavamento successive, così come previsto dall'art. 10 co. 4 del R.R. 26/2013, attraverso trattamento di grigliatura, dissabbiatura e disoleazione.

Come previsto dal R.R. 26/2013, trattandosi di un'attività le cui superfici scolanti rientrano nell'elenco di cui all'art. 8 del medesimo regolamento, è previsto il trattamento delle acque di prima pioggia e delle acque di dilavamento successive.

Nella fattispecie, quando le acque di prima pioggia ricadenti sulle superfici scolanti raggiungono la sezione finale della rete, le stesse, previo deflusso in un pozzetto di ripartizione, saranno accumulate in una vasca dedicata (volume vasca acque prima pioggia 52,02 mc) e permarranno nella medesima sino ad un tempo pari ad ore 48 (volume acque di prima pioggia pari a 43,05 mc). Trascorso tale intervallo temporale, un sensore galleggiante trasmetterà un segnale elettrico al quadro di comando e azionerà la pompa sommersa per il convogliamento delle acque meteoriche nell'impianto, al fine di sottoporle al successivo trattamento di disoleatura con filtro a coalescenza per la separazione di oli non emulsionati ed eventuali tracce di idrocarburi, filtro a pacco lamellare e filtro di spugna di poliuretano. Le acque di prima pioggia trattate, transiteranno in un pozzetto di campionamento e saranno smaltite nella trincea drenante.

Così come specificato dalla Società nel verbale di CdS del 22.10.2018, tutte le acque meteoriche subiranno un trattamento di grigliatura a monte del pozzetto ripartitore.

Mediante la presenza del pozzetto ripartitore, le acque di dilavamento successive saranno direttamente convogliate in un dissabbiatore/disoleatore atto a trattenere oli, sabbie e inerti. Tale impianto dedicato, sarà dotato di pacchi lamellari e filtro in spugna di poliuretano.

A seguito del trattamento, le acque di seconda pioggia saranno accumulate in una vasca di accumulo per essere riutilizzate a fini irrigui (dimensioni della vasca di accumulo pari a m3,20 x m2,25 x m2,43). L'eventuale troppo pieno, invece, sarà convogliato in trincea drenante. L'acqua di seconda pioggia trattata accumulata, sarà destinata all'irrigazione dell'area a verde attigua all'accesso carrabile e dell'area a verde posta lungo il fronte posteriore del lotto, e sarà convogliata mediante tubazione in polietilene PN10.

Le acque di prima pioggia, a seguito del loro trattamento in un impianto dedicato, saranno smaltite in una trincea drenante in corrispondenza dell'area verde localizzata in prossimità dell'accesso carraio.

La dispersione sarà garantita dalla presenza di una tubazione drenante in P.V.C. posata su letto di ghiaia mista a sabbia e delimitata da uno strato di geotessuto. Nella fattispecie, si intende realizzare una trincea drenante pari a circa ml 35,00, larga ml 1,40 e profonda ml 1,20. Tale dimensionamento risulterebbe tale da garantire lo smaltimento delle acque di prima pioggia trattate e l'eventuale eccedenza delle acque di seconda pioggia.

La Società dichiara che non vi sono pozzi utilizzati per scopo potabile nel raggio di 3 km; non ci sono opere di captazione e di derivazione di acque sotterranee destinate al consumo umano nel raggio di 200 mt.

## Procedimento istruttorio

Con nota prot. 193/DG del 29.06.2017, acquisita al prot. prov.le n. 21294 del 30.06.2017, la Società T.M.F. Srl trasmetteva istanza di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. per la realizzazione e l'esercizio di un nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi, mediante operazioni di recupero R13 e R4, da ubicare nel Comune di Taranto in contrada Santa Chiara XX, strada consortile (ASI) identificato catastalmente al foglio di mappa n. 194, p.lle n. 154, 155, 147, 162.

Nell'ambito del procedimento di autorizzazione unica ex art. 208 del D.Lgs. 152/06 s.m.i., la Società chiedeva di far confluire anche l'autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche di cui al R.R. 26/2013.

Con nota prot. prov.le n. 30279 del 04.10.2017 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi ai sensi dell'art. 14-ter della L. 241/90 s.m.i.

In data **30.10.2017** aveva luogo la prima riunione della CdS.

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 13828 del 12.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 31316 del 13.10.2017 – *“... si comunica che la Ditta in oggetto ha presentato in data 26/02/2015 la S.C.I.A. ex art. 4 del DPR 151/2011 ed il successivo controllo di questo Comando ha avuto esito positivo.  
Pertanto, qualora, siano intervenute modifiche rispetto a quanto riportato nella suddetta S.C.I.A., il titolare dovrà attivare le procedure di prevenzione incendi previste dal D.P.R. 151/2011 con le modalità del D.M. 07/06/2012.  
Per quanto sopra, pur non partecipando alla citata Conferenza di Servizi, potrà considerarsi in sede della stessa l'assenso di questo Ufficio con le riserve eventuali indicate nella nota di parere sopra citata.”*
- Regione Puglia Sezione Urbanistica nota prot. 7725 del 26.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 33262 del 30.10.2017 – *“... Sotto il profilo urbanistico risulta che il vigente Piano Regolatore Generale (P.R.G.) del Comune di Taranto, approvato con Decreto regionale n. 421 del 20/03/1978, classifica l'area in cui ricade l'impianto in esame come “Zona Industriale”, art. 31 delle N.T.A., così come si desume dalla documentazione visionabile dal sito del Comune.  
In particolare, le particelle catastali de quo rientrano all'interno della perimetrazione dell'area denominata Sito di Interesse Nazionale (S.I.N.) giusto D.M. 10.01.2000, come attestato dalla Direzione Pianificazione Urbanistica-Edilità nota del 14/04/2015.  
Tutto ciò premesso, si ravvisa che l'intervento in questione non determina variante urbanistica, fatte salve le competenze comunali in materia di pianificazione.”*
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 66090 del 30.10.2017, acquisita in sede di CdS – *“... questo Servizio comunica l'indisponibilità alla partecipazione a causa di concomitanti impegni istituzionali e che il parere di competenza verrà trasmesso nel più breve tempo possibile.”*

Nell'ambito dei lavori della conferenza, il Comune di Taranto chiedeva la presenza nelle prossime sedute del Consorzio ASI, trattandosi di impianto ricadente nell'area ASI.

Inoltre, il Comune di Taranto evidenziava quanto segue: *“... che le acque reflue domestiche vadano instruite secondo la modulistica condivisa anche con l'ASL che viene prodotta ed allegata al presente verbale. Il Comune chiede che venga chiarita la modalità di calcolo della rete di subirrigazione unitamente al calcolo degli abitanti equivalenti. Atteso che inoltre l'impianto ricade in area SIN, dal momento che è in corso il monitoraggio della falda, si chiede di valutare tale aspetto nel dimensionamento della rete di subirrigazione.”*

L'ASL condivideva quanto affermato dal Comune di Taranto e si riservava di inviare il parere.

La Provincia di Taranto riservava di comunicare i rilievi tecnici del proprio CT e chiedeva che venisse fornita relazione tecnica corredata da documentazione fotografica e da quanto altro necessario a mostrare l'ottemperanza alle prescrizioni della Determina di VIA n. 25 del 22.03.2017, in particolare per quanto riguarda il punto 8 del dispositivo dirigenziale.

Con nota prot. 126839 del 27.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 33803 del 03.11.2017, l'Acquedotto Pugliese SpA comunicava quanto segue: *“... si fa presente che l'impianto in oggetto, ubicato nel comune di Taranto, non interferisce con le infrastrutture gestite da questa Azienda. Pertanto si esprime parere favorevole alla richiesta in oggetto.”*

Con nota prot. prov.le n. 33726 del 03.11.2017 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, copia del verbale della CdS del 30.10.2017 comprensivo delle note pervenute.

Con nota prot. 14148 del 30.10.2017, acquisita al prot. prov.le n. 33926 del 06.11.2017, l'Autorità di Bacino della Puglia comunicava quanto segue: *"... si fa presente che dalla verifica della documentazione desunta dal portale provinciale non risultano vincoli PAI nell'area di intervento."*

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 33957 del 06.11.2017, la Società T.M.F. Srl trasmetteva copia della procura institoria del Sig. Cataldo D'Ippolito.

Con nota prot. 8955 del 21.11.2017, acquisita al prot. prov.le n. 36022 del 22.11.2017, la Regione Puglia Sezione >Tutela e Valorizzazione del Paesaggio rappresentava quanto segue: *"...Con Deliberazione n. 2171 dell'11/10/2010 la Giunta Regionale ha attribuito la delega per l'esercizio delle funzioni paesaggistiche al Comune di Taranto, il quale risulta da tale data subdelegato al rilascio delle Autorizzazioni Paesaggistiche e/o Accertamenti di Compatibilità Paesaggistica. Il Comune risulta, pertanto, competente ad esprimere, nell'ambito della suddetta Conferenza di Servizi, il parere ai fini della compatibilità paesaggistica dell'intervento con riferimento alle NTA del PPTR, nel presupposto che lo stesso non sia assoggettato alle procedure di VIA e/o che nel corso dell'istruttoria non emergano contrasti con le prescrizioni di cui al Titolo VI delle NTA del PPTR."*

*Nel caso in cui il progetto sia sottoposto a procedimento di Verifica di Assoggettabilità a VIA o di VIA, la competenza è invece regolata da quanto stabilito all'art. 7 della LR n. 20/2009 e ss.mm.ii. mentre, in caso di contrasto con le NTA del PPTR, nel presupposto che l'intervento si configuri come opera pubblica, la competenza è in capo alla Regione, ai sensi dell'art. 95 delle NTA del PPTR."*

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 38235 del 12.12.2017 la Società trasmetteva la documentazione relativa alle acque reflue domestiche già consegnata alla ASL, così come richiesto nel corso della CdS del 30.10.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 38320 del 12.12.2017 la Società T.M.F. Srl, con riferimento al punto 8 della Determinazione Dirigenziale di VIA n. 25 del 22.03.2017 comunicava all'ARPA Puglia DAP Taranto e per conoscenza al Comune di Taranto, alla Provincia di Taranto e all'ASL TA SISP, di aver incaricato il proprio laboratorio per eseguire il campionamento di che trattasi in data 13.12.2017.

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 2028 del 23.01.2018, la Società, con riferimento al punto 8 della Determinazione Dirigenziale di VIA n. 25 del 22.03.2017, trasmetteva relazione fotografica attestante l'avvenuta dismissione dell'impianto R.O.T. e relative analisi di caratterizzazione del sito su cui era collocato.

Con nota prot. 4158 del 23.01.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 2091, l'ARPA Puglia DAP Taranto riscontrava le note della Società relative all'ottemperanza al punto 8 della Determinazione di VIA n. 25 del 22.03.2017 riportando quanto segue: *"... si evince che il campione oggetto di analisi è costituito dal basamento in calcestruzzo e non già dal terreno sottostante, per il quale invece erano previsti n. 5 sondaggi fino a 5 metri di profondità per i quali si resta in attesa."*

*A riguardo non risulta appropriato il confronto con i limiti dettati dalla tab. 1 colonna B della parte IV, all. 5 del TUA riferiti ai terreni e non già ai materiali integralmente di origine antropica. Risulta inoltre assente il verbale di campionamento n. 17.2837 citato nello stesso rdp. Si chiede al gestore di chiarire tale difformità rispetto a quanto approvato nel procedimento di VIA fornendo al contempo una planimetria con i punti individuati per l'effettuazione dei sondaggi e dei saggi previsti nel piano di dismissione, producendo altresì il calendario delle attività programmate da comunicare allo Scrivente con un anticipo di 10 giorni al fine di poter garantire un eventuale controllo."*

Con nota acquisita al prot. prov.le n. 7196 del 06.03.2018 la Società trasmetteva riscontro alla nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 4158 del 23.01.2018.

Con nota prot. 18980 del 26.03.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 9935, l'ARPA Puglia DAP Taranto riscontrava la nota della Società del 06.03.2018 e ribadiva quanto segue: *"... Si ribadisce pertanto la necessità di effettuare n. 1 sondaggio nei terreni di fondazione sottostanti il basamento in cls su cui era allocato l'impianto R.O.T. ormai demolito e di corredare le attività di prelievo con adeguata documentazione fotografica delle carote estratte dal sondaggio geognostico da effettuare, del posizionamento del sondaggio"*

*all'interno dello scavo di fondazione, dello stato delle pareti e del fondo scavo che ha ospitato il basamento. Si conferma altresì la necessità di campionare il topsoil nei pressi del punto T2, al fine di verificare i tenori dei microinquinanti organici oltre che dei parametri chimici. Il set analitico per i terreni dovrà prevedere tutti i parametri di cui alla tabella 1 Allegato 5 Titolo V alla Parte IV del D.Lgs. 152/2006, ad esclusione di fitofarmaci ed ammine aromatiche. ....”.*

Con nota prot. 173/DG del 25.05.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 16794, la Società T.M.F. Srl riscontrava la nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto prot. 18980 del 26.03.2018.

Con nota prot. 176/DG del 28.05.2018, acquisita al prot. prov.le n. 17087 del 29.05.2018 la Società comunicando di aver ottemperato a quanto emerso in sede di CdS del 30.10.2017 e alla luce dell'autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in subirrigazione rilasciata dal Comune di Taranto prot. 85226 del 28.05.2018, chiedeva la conclusione del procedimento di che trattasi.

Con nota prot. prov.le n. 17925 del 04.06.2018 la Provincia di Taranto convocava conferenza di servizi conclusiva.

In data **20.06.2018** aveva luogo la seconda riunione della CdS

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Comune di Taranto Direzione Ambiente e Salute Qualità della Vita nota prot. 85226 del 28.05.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 17018 – Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in subirrigazione con prescrizioni;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 8420 del 06.06.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 18239 – “... si conferma quanto già comunicato da questo Ufficio con nota protocollo n. 13828 del 12/10/2017 che ad ogni buon fine si allega in copia.”;
- Comune di Taranto Direzione Pianificazione Urbanistica prot. 95027 del 18.06.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 19509 – parere favorevole di compatibilità urbanistica-edilizia.

Nell'ambito dei lavori della CdS, la Provincia di Taranto, con riferimento alla gestione delle acque meteoriche chiedeva di chiarire quanto segue: “...

- *Esplicitare i parametri utilizzati nelle formule riportate nell'elaborato denominato “Relazione sulle modalità di trattamento e riutilizzo acque meteoriche”;*
- *A pag. 11 e pag. 13 dell'elaborato “Relazione sulle modalità di trattamento e riutilizzo acque meteoriche” si rimanda ad alcune relazioni e schede tecniche degli impianti da installare, ma gli stessi non risultano allegati;*
- *Fornire elaborati scritti grafici sul dimensionamento di tutto l'impianto di trattamento (prime e secondo piogge), che attestino l'idoneità dello stesso in relazione alle specifiche portate di progetto e al raggiungimento dei limiti previsti dalla normativa vigente sia per il riutilizzo che per lo scarico;*
- *Esplicitare l'effettivo trattamento delle acque meteoriche di prima pioggia, atteso che dall'elaborato Tav. 02 allegato all'istanza di che trattasi, è riportato soltanto un trattamento a carboni attivi.”.*

Il rappresentante dell'ARPA Puglia DAP Taranto dichiarava quanto segue: “...che trasmetterà le valutazioni di competenza entro 10 giorni. Inoltre, dichiara che sono in corso le analisi analitiche del campione di top soil prelevato presso lo stabilimento TMF Srl, nel punto TS1 in data 04.05.2018 (rif. prescrizione n. 8 della D.D. n. 25/2017 di VIA).”.

Il rappresentante dell'ASL dichiarava quanto segue: “Si condivide quanto evidenziato dalla Provincia di Taranto con riferimento alla gestione delle acque meteoriche. Si riserva di trasmettere il parere igienico sanitario di competenza a seguito di presentazione da parte della Società di apposita istanza.”.

Il rappresentante dell'ASI dichiarava quanto segue: “Si prende atto dei pareri già acquisiti e anticipati dall'ARPA e che non ci sono immissioni in fognatura di competenza ASI. Pertanto, nulla osserva per quanto di propria competenza.”.

Con nota prot. prov.le n. 19957 del 21.06.2018 la Provincia di Taranto trasmetteva, alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, copia del verbale della CdS del 20.06.2018 con i relativi allegati.

Con nota prot. 44643 del 06.07.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 21742, l'ARPA Puglia DAP Taranto rappresentava quanto segue: “... In merito allo **stoccaggio dei rifiuti all'esterno del capannone** (rifiuti metallici, plastica, legno, imballaggi) si chiede di specificare se verranno realizzate tettoie a protezione dei rifiuti stoccati. Tale soluzione non si evince dalla relazione tecnica agli atti, nella quale invece si fa riferimento unicamente a dei pannelli divisorii in calcestruzzo armato.

Per quanto riguarda le **sostanze adsorbenti** da utilizzare nel caso di sversamenti accidentali e da tenere dislocate nelle zone più nevralgiche dello stabilimento si richiede di indicare l'esatta collocazione nell'impianto su apposita planimetria.

In merito alla **procedura di ricezione/accettazione del materiale – messa in riserva** riportata a pag. 20 della Relazione Tecnica si chiede di rappresentare nel dettaglio le modalità di verifica della conformità del rifiuto in ingresso (frequenza, caratterizzazioni analitiche, controlli visivi e documentali, ecc.). Si prescrive sin d'ora, ai fini di un'opportuna integrazione/modifica del piano di monitoraggio e controllo, la **caratterizzazione ad opera del gestore dei CER in entrata aventi voce specchio e quelli aventi codice xx.xx.99** (rifiuti non specificati altrimenti) con una frequenza annuale e comunque al primo conferimento.

In merito al **deposito temporaneo** dei rifiuti prodotti dalle attività proposte dal gestore si chiede di indicare la modalità di gestione (temporale o quantitativa) e la sua localizzazione nel layout impiantistico su idonea planimetria.

Per quanto riguarda i **controlli radiometrici e le emissioni acustiche** si segnala all'A.C. la necessità che il proponente, ai fini del corretto controllo radiometrico e della eventuale gestione dell'emergenza in caso di allarme radiometrico, debba:

- Avere in essere contratto continuativo con E.Q. di grado II° o grado superiore;
- Adottare procedura di gestione degli allarmi radiometrici;
- Assicurare la formazione del personale addetto ai controlli radiometrici.

Per quanto riguarda la sezione di acustica nel PMC è necessario indicare che il proponente, in caso di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto dovrà procedere ai sensi della L.R. 3/02 alla verifica del rispetto dei limiti di Classe così come dovrà essere condotta nuova valutazione in caso di interventi acusticamente significativi nel layout aziendale o nel ciclo di produzione.”.

Con PEC del 09.07.2018 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società e per conoscenza agli Enti coinvolti nel procedimento, la nota di ARPA Puglia DAP Taranto prot. 44643 del 06.07.2018.

Con nota prot. 251/DG del 03.08.2018, acquisita al prot. prov.le n. 24689 del 07.08.2018, la Società riscontrava quanto emerso nella CdS del 20.06.2018 e la nota dell'ARPA Puglia DAP Taranto prot. 44643 del 06.07.2018.

Con nota prot. prov.le n. 27690 del 14.09.2018 la Provincia di Taranto convocava la CdS conclusiva per il 05.10.2018.

Con nota prot. prov.le n. 29333 del 27.09.2018 la Provincia di Taranto, per concomitanti impegni istituzionali, rinviava i lavori della CdS al giorno 12.10.2018.

Con nota prot. prov.le n. 31080 del 10.10.2018 la Provincia di Taranto rinviava ancora i lavori della CdS al giorno 22.10.2018.

In data **22.10.2018** aveva luogo la riunione conclusiva dei lavori della CdS

In tale sede venivano acquisite le seguenti note:

- Regione Puglia Sezione Autorizzazioni Ambientali Servizio AIA-RIR, nota prot. 10044 del 19.09.2018 – “... questa Sezione Regionale, non ravvisando propri profili di competenza, non può esprimere alcuna posizione nell'ambito del procedimento amministrativo ...”;
- ASL Ta Dipartimento di Prevenzione, nota prot. 165351 del 28.09.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29517 – parere favorevole sotto il profilo igienico sanitario con riferimento all'autorizzazione impianto di raccolta acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia;
- Acquedotto Pugliese SpA, nota prot. 97487 del 28.09.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29590 – parere favorevole;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 13953 del 01.10.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 29639 – conferma nota prot. 13828 del 12.10.2017;
- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 14660 del 11.10.2018, acquisita in pari data al prot. prov.le n. 31226 – conferma nota prot. 13953 del 01.10.2018.

L'ARPA Puglia depositava in CdS copia del rapporto di prova n. 7387-2018 rev. 0 del 17.08.2018 che riportava quanto segue: “... Tutti i parametri esaminati risultano superiori alle concentrazioni soglia di contaminazione (CSC) previste dalla tabella 1 colonna A (siti ad uso residenziale e verde pubblico) ed inferiori alla colonna B (siti ad uso industriale e commerciale) allegato 5 del D.Lgs. 152/06 parte IV.”.

Inoltre, ARPA Puglia rappresentava quanto segue: “...

1. *Con riferimento all'accertata contaminazione delle acque di falda di cui in ultimo è stato trasmesso report di validazione, giusto prot. 67129 del 16.10.2018, si chiede alla Provincia di Taranto se è stato attivato apposito procedimento ex art. 244 del TUA per accertare il responsabile della contaminazione.*
2. *In merito alla presenza di microinquinanti organici (PCDD, PCDF, PCB) nei terreni oggetto di controllo (vedi rapporto di prova n. 7387-2018 rev. 0 del 17.08.2018 allegato), si suggerisce l'opportunità di bonificare i terreni interni allo stabilimento attraverso l'asportazione e successivo smaltimento presso impianti autorizzati dello scotico superficiale e sua sostituzione con terreno vegetale certificato.*
3. *In ordine al monitoraggio delle acque di falda, qualora nei controlli successivi si accertasse un trend in crescita nelle concentrazioni dei composti organici volatili (COV), si ritiene auspicabile, sentito il MATTM, che sia aggiornata l'Analisi di Rischio (AdR) sanitaria per la valutazione di eventuali misure di mitigazione atte a ridurre il rischio sanitario.*
4. *Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti all'esterno del capannone, al fine di evitare il contatto e il conseguente lavaggio ad opera delle acque meteoriche, si ritiene necessario l'utilizzo di idonee tettoie fisse/mobili nonché di coperture su tutti i cassoni scarrabili.*
5. *La caratterizzazione dei CER in entrata aventi voce specchio e quelli aventi codice xx.xx.99 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere espletata dal gestore al primo conferimento e con una frequenza almeno annuale.*
6. *Ai fini di un corretto controllo radiometrico e di un eventuale gestione delle emergenze in caso di allarme, il gestore dovrà: avere in essere un contratto continuativo con esperto qualificato di II° grado o grado superiore, adottare la procedura di gestione degli allarmi radiometrici e assicurare la formazione del personale addetto ai suddetti controlli.*
7. *Definire univocamente la gestione del “deposito temporaneo” che la Società intende adottare (temporale o quantitativo di cui all'art. 183 co.1 lett. bb punto 2 del D.Lgs. 152/06 smi).*
8. *Siano garantiti tutti i controlli specificati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev.1 datato 30.05.2017.”.*

La Provincia di Taranto, comunicava l'importo delle garanzie finanziarie da prestare al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto, calcolato così come disposto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, Allegato A:

- Operazione di recupero R4 (R13 finalizzato all' R4) 46.500 t/a x 11,5 = € 534.750;
- Operazione di recupero R13 (solo R13) 90 t x 145 = € 13.050.

**Totale garanzie finanziarie € 547.800,00**

Il Presidente della Conferenza, in riscontro a quanto riportato da ARPA Puglia al punto 1., si riservava di attivare apposita procedura a seguito di approfondimenti presso gli Uffici provinciali competenti.

Inoltre, con riferimento al parere del Comitato Tecnico Provinciale, rappresentava che lo stesso, in quanto parere obbligatorio e non vincolante, sarebbe stato acquisito prima dell'emanazione del provvedimento finale.

La Società infine, depositava l'elaborato “*Relazione Geologica e Idrogeologica*” relativa alla gestione delle acque meteoriche, precisando quanto segue: “... tutte le acque meteoriche subiranno un trattamento di grigliatura a monte del pozzetto ripartitore. Inoltre, con riferimento a quanto riportato al punto 7 dall'ARPA Puglia DAP Taranto, dichiara di volersi avvalere del regime quantitativo (30 mc di rifiuti non pericolosi da conferire massimo entro l'anno). Infine, prende atto di tutto quanto sopra riportato.”.

Alla luce dei pareri acquisiti nel corso del procedimento, si consideravano conclusi favorevolmente i lavori della conferenza.

Con nota prot. prov.le n. 32748 del 23.10.2018 la Provincia di Taranto trasmetteva alla Società e agli Enti coinvolti nel procedimento, copia del verbale della CdS del 22.10.2018 con i relativi allegati.

Con nota prot. 69323 del 23.10.2018, acquisita al prot. prov.le n. 32868 del 24.10.2018, l'ARPA Puglia DAP Taranto trasmetteva il rapporto di prova delle analisi di laboratorio condotte sul topsoil “TS1” prelevato nell'ambito della procedura di VIA per l'impianto di che trattasi.

Con verbale n. 95 del 25.10.2018 il Comitato Tecnico Provinciale (ex L.R. 30/86) trasmetteva il parere di competenza: “... questo Comitato Tecnico Provinciale esprime parere favorevole con il rispetto delle

seguenti prescrizioni:

1. *Con riferimento all'attività di messa in riserva (R13) relativa ai rifiuti con CER [20.03.01], trattandosi di rifiuti caratterizzati da un "elevato potenziale" di produzione odorigena, essi dovranno essere adeguatamente gestiti.  
In particolare, il Gestore dovrà:*
  - *minimizzare la permanenza degli stessi rifiuti in fase di conferimento e trasferimento, compatibilmente con le attività gestionali in essere. Le suddette operazioni dovranno in ogni caso essere concluse in un tempo massimo di 48 ore;*
  - *contenere la produzione di cattivi odori mediante irrorazione di appositi agenti inibitori in corrispondenza delle zone di stoccaggio;*
  - *i mezzi destinati al trasporto verso i siti di destinazione finale dovranno essere provvisti di apposito telo di copertura.*
2. *In relazione allo stoccaggio dei rifiuti nell'impianto la ditta deve adeguarsi a quanto prescritto nella Circolare ministeriale del MATTM prot. n. 4064 del 15/03/2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".*
3. *Con riferimento allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti all'esterno del capannone si rimanda a quanto previsto al punto 12 della DD della Provincia di Taranto n. 25 del 22/03/2017. In particolare, le coperture delle aree esterne saranno realizzate fisse e stabili se urbanisticamente compatibili; in caso contrario saranno previste coperture mobili.*
4. *In relazione alla periodicità delle omologhe dei rifiuti, la Tab.12 a pag. 40 del PMC deve intendersi sostituita dalla Tabella intitolata "Periodo di validità dell'omologa e frequenza di analisi richieste al produttore" di cui alla nota della ditta prot. 251/DG del 03/08/2018. Inoltre la caratterizzazione dei CER in entrata aventi voce specchio e quelli aventi codice XX.XX.99 (rifiuti non specificati altrimenti) avverrà al primo conferimento e ripetuta annualmente ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che li genera al fine di verificarne l'eventuale pericolosità.*
5. *In merito alle modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto deve intendersi vincolante la relativa tabella di cui alla nota della ditta prot. 251/DG del 03/08/2018.*
6. *In merito alle emissioni acustiche, in caso di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, la Ditta procederà al rispetto dei valori limite di rumorosità di cui all'art. 3 della L.R. n. 3/2002."*

Con nota prot. 47482 del 27.11.2018 la Provincia di Taranto chiedeva la comunicazione antimafia ai sensi del D. Lgs. n. 159 del 06.09.2011.

**Alla luce** della documentazione progettuale ed amministrativa trasmessa dalla Società ed acquisita al prot. prov.le giuste note n. 21294 del 30.06.2017, n. 33957 del 06.11.2017, n. 38235 del 12.12.2017, n. 2028 del 23.01.2018, n. 7196 del 06.03.2018, n. 16794 del 25.05.2018, n. 17087 del 29.05.2018, n. 24689 del 07.08.2018, nonché delle dichiarazioni della Società espresse nelle sedute di CdS.

**Considerati** i pareri acquisiti nel corso del procedimento che qui si intendono integralmente riportati:

- Comando Provinciale Vigili del Fuoco Taranto nota prot. 13828 del 12.10.2017;
- Regione Puglia Sezione Urbanistica nota prot. 7725 del 26.10.2017;
- Acquedotto Pugliese SpA note prot. 126839 del 27.10.2017 e prot. 97487 del 28.09.2018;
- Autorità di Bacino della Puglia nota prot. 14148 del 30.10.2017;
- Regione Puglia Sezione Tutela e Valorizzazione del Paesaggio nota prot. 8955 del 21.11.2017;
- Comune di Taranto Direzione Pianificazione Urbanistica nota prot. 95027 del 18.06.2018;
- Regione Puglia Servizio AIA-RIR nota prot. 10044 del 19.09.2018;
- ASL SIP TA nota prot. 165351 del 28.09.2018;
- ARPA Puglia DAP Taranto nota prot. 44643 del 06.07.2018 ed ulteriori prescrizioni espresse nella CdS del 22.10.2018.

**Vista** l'Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in subirrigazione con prescrizioni rilasciata dal Comune di Taranto Direzione Ambiente giusta nota prot. 85226 del 28.05.2018 (**Allegato 2**).

**Considerati** conclusi in senso favorevole i lavori della conferenza di servizi in data 22.10.2018, per la

procedura di che trattasi.

**Considerato** acquisito l'assenso ancorché implicito, ai sensi dell'art. 14-ter co. 7 della L. 241/90 smi, delle Amministrazioni che non hanno espresso, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo, la propria posizione.

**Considerato** il parere favorevole con prescrizioni espresso dal Comitato Tecnico Provinciale (L.R. 30/86) giusto verbale n. 95 del 25.10.2018.

**Considerato** che l'art. 208 co. 6 del D.Lgs. 152/06 smi dispone che entro trenta giorni dalle conclusioni della Conferenza di Servizi, valutando le risultanze della stessa, l'Autorità competente autorizza la realizzazione e la gestione dell'impianto.

**Considerato** che, con riferimento all'art. 208 co. 11 del D.Lgs. 152/06 smi:

- I tipi e i quantitativi di rifiuti da trattare saranno quelli riportati nella tabella 2 di cui sopra (quantità massima di rifiuti da trattare pari a 48.550 t/anno, capacità giornaliera di recupero mediante operazione R4 pari a 212 t/g, stoccaggio istantaneo pari a 1.590 t);
- La compatibilità ambientale dell'intervento di che trattasi è stata verificata nel procedimento di Valutazione di Impatto Ambientale conclusosi con Determinazione Dirigenziale n. 25 del 22.03.2017 e successiva nota integrativa prot. prov.le n. 20447 del 22.06.2017, rilasciate dalla Provincia di Taranto;
- L'impianto è localizzato in zona industriale del Comune di Taranto, contrada Santa Chiara XX – Strada Consortile (ASI) – identificato catastalmente al Foglio di mappa n. 194, P.lle 147, 154, 644 (ex 155) e 162;
- Le operazioni di recupero che si svolgeranno nell'impianto sono individuate secondo l'allegato C alla parte IV del D.Lgs. 152/06 smi come R4 e R13 e saranno effettuate conformemente a quanto stabilito dal D.Lgs. 152/06 smi, DM 05/02/1998 e Regolamento UE n. 333/2011;
- I sistemi previsti da adottare per le operazioni di messa in sicurezza, chiusura impianto e ripristino sito, nonché monitoraggio e controllo, dovranno essere conformi a quanto dichiarato nell'elaborato "Relazione Tecnica" datato 07.06.2017 e nell'elaborato "Piano di Monitoraggio e Controllo" rev. 1 datato 30.05.2017, acquisiti al prot. prov.le n. 21294 del 30.06.2017;
- Le garanzie finanziarie richieste dovranno essere prestate al momento dell'avvio effettivo dell'esercizio dell'impianto e sono quantificate in € **547.800,00** calcolate così come disposto dalla Deliberazione del Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015, Allegato A (salvo eventuali riduzioni di cui all'art. 9 co. 1 della DCP n. 113/2015).

**Considerato** che per quanto riportato nella documentazione agli atti l'impianto di gestione delle acque meteoriche in progetto risulta conforme a quanto previsto dal R.R. 26/2013.

**Dato atto** che per la sottoscritta non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, ai sensi dell'art. 6bis della L. 241/90 smi,

Per quanto sopra esposto visto e considerato, si propone al Dirigente l'adozione della seguente determinazione.

"La sottoscritta attesta di avere regolarmente effettuato l'istruttoria del procedimento amministrativo, sotteso all'adozione del presente provvedimento, nel rispetto della normativa vigente in materia. Attesta, infine, che quanto precede è stato redatto sotto la propria responsabilità e che pertanto la seguente proposta di determinazione è conforme alle risultanze dell'istruttoria espletata ai sensi dell'art. 6 della legge 241/90."

Il responsabile del procedimento istruttorio  
Funzionario Tecnico  
*F.to Ing. Dalila Birtolo*

## IL DIRIGENTE DEL SETTORE

- **Vista** e fatta propria la relazione che precede e ritenuto di non doversene discostare;
- **Visto** il D. Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267 ed in particolare l'art. 107;
- **Visti** gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001;
- **Vista** la L. 7 agosto 1990, n. 241 e smi;

- **Visto** il Decreto Legislativo n. 152 del 3 aprile 2006 smi;
- **Vista** la Legge Regionale n. 17 del 18 giugno 2007;
- **Visto** il Piano di Gestione dei Rifiuti Speciali nella Regione Puglia, aggiornamento ed adeguamento approvato giusta Delibera di Giunta Regionale n. 819 del 23.04.2015;
- **Visto** il D.M. 05/02/1998;
- **Visto** il Regolamento UE n. 333/2011;
- **Vista** la circolare del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 4064 del 15.03.2018 recante “*Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi*”;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 “*Disposizioni temporanee per la determinazione delle garanzie finanziarie dovute dai titolari di autorizzazione alla gestione di rifiuti mediante recupero o smaltimento*”;
- **Viste** le LL.RR. n.7/99, 17/00 e 17/07 e ll.mm.ii.;
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 26 del 9 dicembre 2013 “*Disciplina delle acque meteoriche di dilavamento e di prima pioggia*”;
- **Visto** l’Atto Dirigenziale della Regione Puglia – Assessorato LL.PP., Difesa del Suolo e Risorse Naturali – n.01 del 01.03.2004;
- **Viste** le LL.RR. n. 24/83, 31/95;
- **Vista** la L.R. n. 6/99 e Deliberazione di G.R. del 26.09.2003, n. 1441;
- **Visto** il Regolamento Regionale n. 26 del 09.12.2011 e smi;
- **Vista** la L.R. n. 30 del 03.10.1986 “*D.P.R. 10 Settembre 1982, n. 915. Smaltimento rifiuti. Norme integrative e di prima attuazione*”;
- **Vista** la Delibera di Consiglio Provinciale n. 49 del 24.06.2010 “*Approvazione del nuovo Regolamento per il funzionamento del Comitato Tecnico Provinciale*” previsto dal comma 9 dell’articolo 5 della Legge Regionale n. 30 del 03/10/1986. Contestuale revoca del precedente approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 81 del 30/11/09”;
- **Vista** la Determinazione Dirigenziale n. 25 del 22.03.2017 e successiva nota prot. prov.le n. 20447 del 22.06.2017 rilasciate dalla Provincia di Taranto in merito alla compatibilità ambientale dell’intervento oggetto del presente provvedimento;
- **Visto** lo Statuto provinciale;
- **Visto** il Regolamento di Organizzazione e di Funzioni della Dirigenza dell’Ente;
- **Visto** il Regolamento Provinciale per la disciplina delle funzioni amministrative nelle materie ambientali, approvato con Delibera di Consiglio Provinciale n. 80 del 30.11.2009;
- **Vista** la documentazione agli atti, comprese le risultanze ed i pareri acquisiti nel corso dei lavori di Conferenza di Servizi, tutti richiamati nella relazione che precede;

**Atteso** che il presente provvedimento:

- è conforme alla normativa di cui al D.Lgs. 33/2013 in materia di trasparenza dell’attività amministrativa;

## D E T E R M I N A

- 1) **di rilasciare l’Autorizzazione Unica** ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi per la realizzazione e l’esercizio del nuovo impianto di messa in riserva e recupero di rifiuti speciali non pericolosi metallici e non (mediante operazione di recupero R13 e R4 - quantità massima di rifiuti da trattare pari a 48.550 t/anno, capacità giornaliera di recupero mediante operazione R4 pari a 212 t/g, stoccaggio istantaneo pari a 1.590 t), da ubicare nel Comune di Taranto in contrada Santa Chiara XX, strada Consortile (ASI) identificato catastalmente al foglio di mappa n. 194, p.lle 147, 154, 644 (ex 155) e 162, in favore della Società T.M.F. Srl – P.IVA 00323940734, avente sede legale in Taranto alla Via Macchiavelli n. 149, legale rappresentante Sig. Cosimo D’Ippolito;
- 2) di stabilire che il presente provvedimento di Autorizzazione Unica, così come disposto dall’art. 208 co. 6

del D.Lgs. 152/06 s.m.i. sostituisce le seguenti autorizzazioni:

- a. Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in subirrigazione con prescrizioni rilasciata dal Comune di Taranto Direzione Ambiente giusta nota prot. 85226 del 28.05.2018 (**Allegato 2**);
- b. Autorizzazione allo scarico delle acque meteoriche mediante sub-irrigazione (art. 113 del TUA e R.R. 26/2013);

3) di stabilire che ai sensi dell'art. 8 co. 12 del D.Lgs. 152/06 s.m.i. l'Autorizzazione Unica rilasciata con il presente atto, rinnovabile ai sensi dello stesso decreto, resta valida per un periodo di **dieci (10) anni** dalla data di notifica del presente provvedimento. Ai fini del rinnovo della presente autorizzazione, la Società dovrà presentare apposita istanza almeno centottanta (180) giorni prima della scadenza. In sede di rinnovo, si procederà anche al rinnovo di tutte le autorizzazioni sostituite con il presente provvedimento, ai sensi e per gli effetti dell'art. 208 co. 6 del D.Lgs. 152/06 s.m.i.;

4) di stabilire che la Società dovrà rispettare tutte le prescrizioni impartite dagli Enti ed Amministrazioni coinvolti nel procedimento come citate in premessa al presente dispositivo e che qui si intendono integralmente riportate e parte integrante del presente provvedimento, in particolare:

a) Prescrizioni nota ARPA Puglia DAP Taranto prot. 44643 del 06.07.2018 ed espresse in CdS del 22.10.2018:

- Per quanto riguarda la sezione di acustica del Piano di Monitoraggio e Controllo, il proponente dovrà, in caso di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, procedere ai sensi della L.R. 3/02 alla verifica del rispetto dei limiti di Classe, così come dovrà essere condotta una nuova valutazione in caso di interventi acusticamente significativi nel layout aziendale o nel ciclo di produzione;
- In merito alla presenza di microinquinanti organici (PCDD, PCDF, PCB) nei terreni oggetto di controllo (vedi rapporto di prova n. 7387-2018 rev. 0 del 17.08.2018), si invita la Società a bonificare i terreni interni allo stabilimento attraverso l'asportazione e successivo smaltimento presso impianti autorizzati dello scotico superficiale e sua sostituzione con terreno vegetale certificato;
- In ordine al monitoraggio delle acque di falda, qualora nei controlli successivi si accertasse un trend in crescita nelle concentrazioni dei composti organici volatili (COV), si ritiene auspicabile, sentito il MATTM, che sia aggiornata l'Analisi di Rischio (AdR) sanitaria per la valutazione di eventuali misure di mitigazione atte a ridurre il rischio sanitario;
- Per quanto riguarda lo stoccaggio dei rifiuti all'esterno del capannone, al fine di evitare il contatto e il conseguente lavaggio ad opera delle acque meteoriche, si ritiene necessario l'utilizzo di idonee tettoie fisse/mobili nonché di coperture su tutti i cassoni scarrabili;
- La caratterizzazione dei CER in entrata aventi voce specchio e quelli aventi codice xx.xx.99 (rifiuti non specificati altrimenti) dovrà essere espletata dal gestore al primo conferimento e con una frequenza almeno annuale;
- Al fine di un corretto controllo radiometrico e di un eventuale gestione delle emergenze in caso di allarme, il gestore dovrà: avere in essere un contratto continuativo con esperto qualificato di II° grado o grado superiore, adottare la procedura di gestione degli allarmi radiometrici e assicurare la formazione del personale addetto ai suddetti controlli;
- Siano garantiti tutti i controlli specificati nel Piano di Monitoraggio e Controllo (PMC) rev. 1 datato 30.05.2017.

b) Prescrizioni parere Comitato Tecnico Provinciale giusto verbale n. 95 del 25.10.2018:

1. *Con riferimento all'attività di Con riferimento all'attività di messa in riserva (R13) relativa ai rifiuti con CER [20.03.01], trattandosi di rifiuti caratterizzati da un "elevato potenziale" di produzione odorigena, essi dovranno essere adeguatamente gestiti.*

*In particolare, il Gestore dovrà:*

- *minimizzare la permanenza degli stessi rifiuti in fase di conferimento e trasferimento, compatibilmente con le attività gestionali in essere. Le suddette operazioni dovranno in ogni caso essere concluse in un tempo massimo di 48 ore;*

- *contenere la produzione di cattivi odori mediante irrorazione di appositi agenti inibitori in corrispondenza delle zone di stoccaggio;*
  - *i mezzi destinati al trasporto verso i siti di destinazione finale dovranno essere provvisti di apposito telo di copertura.*
2. *In relazione allo stoccaggio dei rifiuti nell'impianto la ditta deve adeguarsi a quanto prescritto nella Circolare ministeriale del MATTM prot. n. 4064 del 15/03/2018 recante "Linee guida per la gestione operativa degli stoccaggi negli impianti di gestione dei rifiuti e per la prevenzione dei rischi".*
  3. *Con riferimento allo stoccaggio in cumuli dei rifiuti all'esterno del capannone si rimanda a quanto previsto al punto 12 della DD della Provincia di Taranto n. 25 del 22/03/2017. In particolare, le coperture delle aree esterne saranno realizzate fisse e stabili se urbanisticamente compatibili; in caso contrario saranno previste coperture mobili.*
  4. *In relazione alla periodicità delle omologhe dei rifiuti, la Tab.12 a pag. 40 del PMC deve intendersi sostituita dalla Tabella intitolata "Periodo di validità dell'omologa e frequenza di analisi richieste al produttore" di cui alla nota della ditta prot. 251/DG del 03/08/2018. Inoltre la caratterizzazione dei CER in entrata aventi voce specchio e quelli aventi codice XX.XX.99 (rifiuti non specificati altrimenti) avverrà al primo conferimento e ripetuta annualmente ed ogni volta che viene a modificarsi il processo che li genera al fine di verificarne l'eventuale pericolosità.*
  5. *In merito alle modalità di gestione del deposito temporaneo dei rifiuti prodotti dalle attività dell'impianto deve intendersi vincolante la relativa tabella di cui alla nota della ditta prot. 251/DG del 03/08/2018.*
  6. *In merito alle emissioni acustiche, in caso di adozione del Piano di Zonizzazione Acustica da parte dell'Amministrazione Comunale di Taranto, la Ditta procederà al rispetto dei valori limite di rumorosità di cui all'art. 3 della L.R. n. 3/2002.*
- c) Prescrizioni relative all'Autorizzazione allo scarico dei reflui domestici in subirrigazione rilasciata dal Comune di Taranto Direzione Ambiente giusta nota prot. 85226 del 28.05.2018 (vedi **Allegato 2**)
- 5) di precisare che ogni eventuale incremento della capacità di lavorazione o modifica sostanziale dell'impianto oggetto del presente provvedimento, dovrà essere comunicato a questa Provincia e sottoposto a quanto stabilito dalla parte II e IV del D.Lgs. 152/2006;
  - 6) di stabilire che la Società dovrà comunicare ogni variazione che intervenga nella persona del legale rappresentante e del responsabile tecnico dell'esercizio dell'impianto e ogni modifica o variazione che per qualsiasi causa intervenga nell'esercizio delle attività autorizzate;
  - 7) di fare salve tutte le prescrizioni riportate nel provvedimento di Valutazione di Impatto Ambientale giusta D.D. n. 25 del 22.03.2017 e successiva nota prot. prov.le n. 20447 del 22.06.2017, rilasciate dalla Provincia di Taranto;
  - 8) di stabilire che le tipologie ed i quantitativi di rifiuti da trattare in impianto dovranno essere quelli riportati nella Tabella 2 trascritta nella relazione d'ufficio;
  - 9) di stabilire che la Società dovrà svolgere l'attività di recupero R4 conformemente a quanto previsto dal D.Lgs. 152/06 s.m.i. e dal Regolamento n. 333/2011/UE. A tal proposito, la Società dovrà trasmettere alla Provincia di Taranto, entro un anno dall'avvio dell'attività, copia del certificato di conformità del sistema di gestione della Società al citato regolamento, rilasciato da appositi organismi preposti e accreditati;
  - 10) con riferimento ai rifiuti non pericolosi per cui l'Allegato D alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 s.m.i. preveda un CER "voce specchio" di analogo rifiuto pericoloso, lo stesso potrà essere accettato solo previa verifica della "non pericolosità". Qualora la verifica di accettabilità sia effettuata anche mediante analisi, la stessa deve essere eseguita per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelle che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica deve essere almeno semestrale;
  - 11) in ingresso all'impianto siano accettati solo i carichi compatibili con la capacità autorizzata in termini di trattamento e stoccaggio;
  - 12) i registri di carico e scarico siano tenuti in conformità a quanto stabilito dall'art. 190 del D.lgs. 152/06 s.m.i.;

- 13) in caso di sversamenti accidentali la pulizia delle superfici interessate sia eseguita immediatamente, per quanto possibile a secco o con idonei materiali inerti assorbenti, qualora si tratti rispettivamente di materiali solidi o polverulenti o liquidi. I materiali derivanti dalle operazioni di pulizia devono essere smaltiti congiuntamente ai rifiuti in stoccaggio;
- 14) la messa in riserva dovrà essere effettuata per singola tipologia nelle aree appositamente individuate che dovranno essere dotate di cartellonistica; tutti i rifiuti dovranno essere protetti dalle acque meteoriche e dall'azione del vento a mezzo di appositi sistemi di copertura, anche mobili;
- 15) i rifiuti non pericolosi sui quali sarà effettuata la sola messa in riserva (R13) dovranno essere destinati ad impianti di recupero di terzi entro massimo sei (6) mesi dalla data di accettazione degli stessi nell'impianto;
- 16) i rifiuti in uscita dall'impianto, che derivano dall'operazione di messa in riserva (R13), accompagnati dal formulario di identificazione, dovranno essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del D.Lgs. 152/06 smi. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono obbligatoriamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero finale;
- 17) le altezze di abbancamento dello stoccaggio dei rifiuti in cumuli siano commisurate alla tipologia di rifiuto per garantirne la stabilità; ai fini della sicurezza, le altezze di abbancamento non potranno superare i 3 metri;
- 18) di stabilire che dovrà essere garantita la costante funzionalità e manutenzione del rilevatore di radioattività, al fine di garantire sempre la sorveglianza radiometrica;
- 19) i rifiuti in "deposito temporaneo" dovranno essere gestiti così come disposto dall'art. 183 co. 1 lett. bb) punto 2 del D.Lgs. 152/06 smi, regime quantitativo così come dichiarato dalla Società nel verbale della CdS del 22.10.2018. Ogni variazione di gestione del deposito temporaneo dovrà essere preventivamente comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia DAP Taranto;
- 20) il personale operativo nell'impianto sia formato e dotato delle attrezzature e dei sistemi di protezione specifici in base alle lavorazioni svolte;
- 21) la movimentazione dei rifiuti all'interno dell'impianto avvenga nel rispetto degli opportuni accorgimenti atti a evitare dispersione di rifiuti e materiali vari, nonché lo sviluppo di polveri;
- 22) la recinzione e l'area a verde perimetrale riportate negli elaborati progettuali siano adeguatamente mantenute;
- 23) i macchinari e mezzi d'opera siano in possesso delle certificazioni di legge e oggetto di periodica manutenzione secondo le scadenze prescritte;
- 24) di stabilire che nell'impianto vengano svolte operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria degli impianti in ogni loro parte e delle opere soggette a deterioramento con particolare riferimento alle pavimentazioni, al sistema di drenaggio, alla recinzione perimetrale, alle coperture, ecc. e con periodicità stabilite da apposite procedure aziendali, comprensive delle misure straordinarie da adottare;
- 25) tutti i veicoli utilizzati per la movimentazione di qualunque materiale e/o rifiuto in ingresso ed in uscita dall'impianto siano dotati di apposito sistema di copertura del carico;
- 26) di stabilire che dovrà essere assicurato l'arresto dei mezzi durante la sosta all'interno dell'impianto, al fine della riduzione delle emissioni atmosferiche ed acustiche;
- 27) di stabilire che nell'impianto venga posizionata la segnaletica stradale, sia orizzontale che verticale, avendo cura di evidenziare i percorsi dei mezzi pesanti in entrata e in uscita, le aree di stazionamento per le attese, le aree riservate ai pedoni (lavoratori), integrando il tutto, dove necessario, con segnali di indicazione di destinazione;
- 28) di stabilire che tutte le attività dovranno essere svolte in conformità al D.Lgs. 152/06 smi e a quanto espressamente indicato nei pareri pervenuti, altresì le attività di messa in sicurezza, chiusura impianto e ripristino sito, nonché monitoraggio e controllo, dovranno essere conformi a quanto dichiarato nell'elaborato "Relazione Tecnica" datato 07.06.2017 e nell'elaborato "Piano di Monitoraggio e

Controllo” rev. 1 datato 30.05.2017, acquisiti al prot. prov.le n. 21294 del 30.06.2017, nonché eventualmente conformi alle procedure previste nella parte quarta titolo V del D.Lgs. 152/06 smi. Inoltre, la chiusura dell’impianto dovrà essere comunicata allo scrivente Settore inviando un piano di ripristino al fine di garantire la fruibilità del sito in coerenza con la destinazione urbanistica;

- 29) di stabilire che la Società dovrà attenersi ai valori limite di rumorosità previsti dal DPCM del 1.03.1991 smi e dalla L.R. n. 3 del 12.02.2003 ove applicabile, e che tale conformità dovrà essere attestata da apposita relazione fonometrica redatta a cura di tecnico abilitato, entro il primo anno di esercizio dell’impianto, successivamente con cadenza annuale ed in occasione di ampliamenti o modifiche che determinano una variazione significativa del livello di rumore. Tale relazione dovrà essere trasmessa allo scrivente Settore, al Comune di Taranto e ad ARPA Puglia DAP Taranto;
- 30) di stabilire che le aree funzionali dell’impianto utilizzate per le operazioni di stoccaggio, differenziate tra rifiuti in ingresso ed in uscita, devono essere adeguatamente contrassegnate con appositi cartelli indicanti la denominazione dell’area, la natura (codici CER, stato fisico, ecc.) e la pericolosità/non pericolosità dei rifiuti depositati; devono inoltre essere apposte tabelle riportanti le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di gestione. Le aree dovranno inoltre essere facilmente identificabili, eventualmente mediante apposizione di idonea segnaletica a pavimento. Per ognuna di esse, inoltre, deve essere garantita in ogni momento la possibilità di risalire al quantitativo di rifiuti stoccati al loro interno;
- 31) di stabilire che l’inosservanza di quanto prescritto comporta i provvedimenti e le sanzioni previsti dall’art. 208 co. 13 del D.Lgs. 152/06 smi nonché quelli del Titolo VI della parte quarta del D.Lgs. 152/06 smi;
- 32) di stabilire che la Società dovrà assicurare, prima dell’eventuale chiusura definitiva dell’impianto, lo smaltimento di tutti i rifiuti ancora stoccati, nonché la bonifica dei piazzali e della struttura edilizia esistente e svolgere un’indagine ambientale sui suoli e sulla falda con le modalità previste dal D.Lgs. 152/06 smi;
- 33) di stabilire che il Gestore presti in favore della Provincia di Taranto, ai sensi dell’art. 208 del D.Lgs. 152/06 smi, prima dell’avvio effettivo dell’esercizio dell’impianto, la seguente garanzia finanziaria (€ **547.800,00** - salvo eventuali riduzioni di cui all’art. 9 co. 1 della DCP n. 113/2015), determinata ai sensi della Delibera di Consiglio Provinciale n. 113 del 17.12.2015 (operazioni di recupero R13 preliminari, propedeutiche e finalizzate all’operazione di recupero R4 + operazioni di recupero solo R13).  
L’importo delle garanzie finanziarie è ridotto del 50 per cento, per le imprese registrate ai sensi del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009 (Emas) e, del 40 per cento per quelle in possesso della certificazione ambientale ai sensi della norma UNI EN ISO 14001, ai sensi dell’art. 3 co. 2/bis del D.Lgs. n. 196 del 26.11.2010 convertito con legge n. 1 del 24.01.2011.  
Le garanzie finanziarie dovranno essere prestate secondo una delle modalità stabilite dall’art. 1 della legge 10/06/1982 n. 348 e per una durata non inferiore all’autorizzazione rilasciata maggiorata di anni due. In analogia con le disposizioni dettate dall’art. 6 del DM 26.05.2016, è consentita la prestazione di garanzie di durata inferiore (almeno un quinquennio o frazione) a quella dell’autorizzazione, purché sia assicurato il relativo rinnovo senza soluzione di continuità nell’espletazione dell’obbligo di garanzia. Ove il gestore presti le garanzie finanziarie frazionandole per periodi temporali minori, egli dovrà provvedere per tempo a prolungarne la validità, in modo da garantire che l’installazione abbia sempre almeno 12 ulteriori mesi di copertura. Tale adempimento si configura come condizione minima per il rispetto dei contenuti autorizzativi prescritti e pertanto la sua violazione è contrastata con le misure di cui all’art. 208 co. 13 del D.Lgs. 152/06 smi e determina la facoltà per l’Autorità Competente, previa diffida, di procedere a trattenere la garanzia, o parte di essa.  
Si precisa, inoltre, che eventuali atti/polizze/fidejussioni/appendici, dovranno essere depositati in originale e corredati da apposita dichiarazione ai sensi di legge che accerti non solo l’identità dei sottoscrittori delle medesime garanzie per conto del garante, ma anche l’esistenza in capo a questi dei necessari poteri di rappresentanza a rilasciare le garanzie/fidejussioni di che trattasi.  
Comunque, le chieste garanzie dovranno successivamente essere adeguate alla disciplina nazionale, in caso di modifiche, e in ogni caso al decreto ministeriale di cui all’articolo 195, comma 2, lettera g) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152;

- 34) con riferimento alla gestione delle acque meteoriche la Società dovrà comunicare preventivamente alla Provincia di Taranto - Settore Ambiente ed all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto, la data di attivazione del relativo scarico;
- 35) la Società dovrà trasmettere alla Provincia, a firma di tecnico abilitato, certificato di collaudo funzionale delle reti di raccolta e dei sistemi di trattamento e smaltimento delle acque meteoriche, nonché certificazione di conformità delle opere realizzate al progetto trasmesso in allegato all'istanza di autorizzazione allo scarico. Le certificazioni dovranno essere presentate precedentemente o contestualmente alla comunicazione di attivazione dello scarico, pena l'inefficacia del presente provvedimento; dovrà altresì comunicare le coordinate geografiche del punto di scarico specificandone il sistema di riferimento;
- 36) i pozzetti di campionamento a valle di entrambi i sistemi di trattamento delle acque meteoriche e prima dello scarico, dovranno essere opportunamente segnalati e visibili;
- 37) lo scarico delle acque meteoriche, effettuato mediante trincea disperdente nelle aree a verde, dovrà rispettare i limiti imposti dalla Tab. 4, all. 5 alla parte III del D. Lgs. n. 152/2006 ss.mm.ii. e quanto stabilito al punto 2, paragrafo 2.1 dello stesso allegato (sostanze per cui esiste il divieto di scarico). I valori limite allo scarico non potranno essere in alcun caso conseguiti mediante diluizione con acque prelevate allo scopo;
- 38) per il riutilizzo delle acque di prima pioggia trattate i limiti da rispettare dovranno essere quelli di cui al D.M. 185/03, così come previsto dal R.R. 26/2013;
- 39) la Società dovrà provvedere ad effettuare analisi in autocontrollo delle acque meteoriche trattate, prelevate dai preposti pozzetti di campionamento, con cadenza trimestrale mediante laboratori pubblici o privati all'uopo accreditati, il primo prelievo dovrà essere effettuato dopo un mese dalla comunicazione dell'avvio dello scarico o comunque al primo evento meteorico. I certificati relativi dovranno essere tenuti presso la sede dell'impianto a disposizione delle autorità di controllo ed inviate periodicamente alla Provincia. Le analisi dovranno essere eseguite e vidimate in originale da Tecnico regolarmente abilitato, il quale dovrà indicare nel referto l'appartenenza al proprio Ordine Professionale, i metodi analitici utilizzati e i parametri monitorati in riferimento alle specifiche attività svolte nel sito ed agli inquinanti attesi. I risultati dovranno essere corredati da un verbale di campionamento che contenga la descrizione dello stato di funzionamento dell'impianto di depurazione all'atto del campionamento, delle modalità di campionamento, delle modalità di conservazione del campione. Le operazioni di campionamento, prelievo, conservazione del campione e analisi dovranno essere conformi alle metodiche APAT;
- 40) nel caso di analisi in autocontrollo e controllo che attestino eventuali valori dei parametri allo scarico difformi dalle prescrizioni di cui al presente atto autorizzativo, la Società dovrà sospendere lo scarico e darne comunicazione alle autorità competenti e dovrà altresì provvedere agli interventi di adeguamento, ripristino o manutenzione dell'impianto depurativo;
- 41) l'impianto di trattamento delle acque meteoriche dovrà essere sottoposto a corretta e costante manutenzione e le relative apparecchiature dovranno essere tenute sempre in perfetta efficienza; i disservizi relativi all'impianto dovranno essere annotati su un quaderno di manutenzione e registrazione dati dello scarico, specificando ora e data del guasto e data e ora del ripristino. Nel caso in cui l'impianto venga sottoposto ad interventi manutentivi tali da comprometterne la funzionalità depurativa, le acque meteoriche dovranno essere gestite come rifiuti liquidi ai sensi della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 fino al completamento di detti interventi. Tale circostanza dovrà essere comunicata alla Provincia di Taranto e all'ARPA Puglia – D.A.P. di Taranto;
- 42) dovrà essere garantita una costante pulizia e idonea manutenzione della rete di raccolta delle acque meteoriche di dilavamento, dei pozzetti di ispezione e dei sistemi di trattamento e depurazione dove avverrà la grigliatura, la dissabbiatura e la disoleazione al fine di garantirne un efficiente funzionamento sia sotto l'aspetto idraulico che quello igienico-sanitario;
- 43) i piazzali dovranno essere mantenuti in buono stato di manutenzione privi di crepe, fessurazioni, buche, ecc. al fine di evitare infiltrazioni negli strati superficiali del suolo di acque potenzialmente contaminate e dovrà essere garantita la separazione tra le aree impermeabili e le aree permeabili dell'insediamento mediante idonee cordolature;

- 44) sulle aree interessate dal dilavamento delle acque meteoriche, non dovrà essere stoccato alcun tipo di materiale che possa rilasciare sostanze inquinanti nell'ambiente attraverso le acque meteoriche;
- 45) per lo smaltimento dei rifiuti derivanti dalle periodiche operazioni di pulizia degli impianti di trattamento delle acque meteoriche, dovrà essere impiegata apposita ditta autorizzata ai sensi di legge; la documentazione relativa alle operazioni di smaltimento dovrà essere conservata dal titolare dello scarico e messa a disposizione, su richiesta della Provincia di Taranto e delle altre strutture di controllo;
- 46) si dovrà evitare in modo assoluto che le acque meteoriche di dilavamento raccolte sulle superfici impermeabilizzate, anche in caso di fenomeni piovosi di massima intensità, possano riversarsi per tracimazione sulle aree adiacenti di altri proprietari e sull'attigua viabilità stradale pubblica, in particolare, nel caso di piogge di eccezionale intensità, dovrà essere costantemente verificata la capacità di assorbimento dei deflussi al fine di garantire l'incolumità pubblica e la massima sicurezza del traffico veicolare;
- 47) di specificare che ai sensi dell'art. 13 del R.R. 26/2013 è fatto divieto di scaricare a meno di 500 metri dalle opere di captazione di acque sotterranee destinate a consumo umano e a 250 m dalle opere di captazione di acque sotterranee per uso irriguo;
- 48) di stabilire che l'A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 20, comma 2, del R.R. n. 26/2013, dovrà svolgere l'attività di controllo sullo scarico delle acque con periodicità annuale;
- 49) di specificare che il titolare dell'autorizzazione allo scarico è tenuto a dare informazione della localizzazione dei punti di scarico e della relativa zona di rispetto al Sindaco del Comune interessato, all'ARPA competente per territorio, all'ASL competente per territorio;
- 50) di stabilire che la mancata osservanza delle disposizioni e delle prescrizioni di cui alla presente autorizzazione e di ogni altra norma di Legge o Regolamento in materia non espressamente richiamate dal presente provvedimento, comporterà l'adozione dei provvedimenti di revoca o sospensione di cui all'art. 130 del D.Lgs. n. 152/2006 e ss.mm.ii. e l'applicazione di norme sanzionatorie di cui al titolo V parte terza del succitato Decreto;
- 51) di precisare che il presente titolo autorizzativo è riferito esclusivamente allo scarico delle acque meteoriche negli strati superficiali del sottosuolo mediante trincea drenante, rivenienti dalle superfici scolanti di progetto e non ricomprende gli eventuali scarichi di reflui di altra natura, per i quali dovrà essere inoltrata specifica autorizzazione allo scarico e/o prevedere altre forme di gestione. Dovrà essere evitata ogni forma di commistione tra acque meteoriche di dilavamento ed eventuali reflui di qualsiasi natura;
- 52) di precisare che il presente provvedimento fa salvi i diritti di terzi e non esime la ditta dall'acquisizione di ogni altro parere, autorizzazione, nulla-osta, atto di assenso comunque denominato, previsti per legge o regolamento, necessari ai fini dell'esercizio dell'attività;
- 53) di precisare che per l'effettivo esercizio dell'impianto, la Società dovrà rispettare, altresì, quanto previsto dalle normative vigenti in materia di disciplina urbanistica, tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, rumore, igiene degli ambienti di lavoro, sicurezza, prevenzione incendi e rischi di incidenti rilevanti ove applicabili;
- 54) di stabilire che il proponente deve mettere in atto tutte le misure atte a prevenire qualsiasi tipo di incidente; le stesse dovranno essere conformi a quanto previsto dalla normativa vigente e rispondere a criteri costruttivi riconosciuti quali regola dell'arte;
- 55) di evidenziare che il presente provvedimento non contempla un giudizio sul dimensionamento delle opere a farsi e sulle modalità costruttive delle stesse;
- 56) di evidenziare che resta ferma ogni e qualsivoglia responsabilità civile e penale in tema di eventuali danni a carico dell'Amministratore Unico e Legale Rappresentante p.t. della Società;
- 57) di notificare il presente provvedimento alla Società T.M.F. Srl P.IVA 00323940734, avente sede legale in Taranto alla Via Macchiavelli n. 149, legale rappresentante Sig. Cosimo D'Ippolito;
- 58) di trasmettere copia del presente atto a cura della Provincia di Taranto a:
  - Regione Puglia – Sezione Vigilanza Ambientale;

- A.R.P.A. Puglia – Dipartimento Provinciale di Taranto;
- Comando Carabinieri per la Tutela dell’Ambiente - NOE di Lecce;
- Comando Provinciale G.di F. di Taranto;
- Regione Carabinieri Forestale Puglia;
- Direttore Generale dell'ASL TA/1;
- ISPRA – Istituto Superiore per la Protezione e la Ricerca Ambientale.

- 59) di specificare che avverso il presente provvedimento è ammesso, entro 60 giorni dalla notifica, ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero, in alternativa, entro 120 giorni, al Presidente della Repubblica;
- 60) di dare atto che, ai sensi dell’art. 6bis della L. 241/90 smi, non sussistono motivi di conflitto di interesse, neppure potenziale, per il responsabile del procedimento e per chi lo adotta;
- 61) di dare atto della regolarità e della correttezza dell’azione amministrativa, ai sensi dell’art. 174bis co. 1 del D.Lgs. 267/2000, il cui parere favorevole è reso con la sottoscrizione del presente provvedimento;
- 62) di dare atto, ai fini della pubblica conoscenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato per 15 giorni all’Albo Pretorio;
- 63) di dare atto che il presente provvedimento sarà comunicato al Catasto dei rifiuti attraverso il Catasto telematico, così come disposto dall’art. 208 co. 17-bis del D.Lgs. 152/06 smi;
- 64) di dare atto, ai fini della trasparenza, che il presente provvedimento dovrà essere pubblicato in “Amministrazione Trasparente” ai sensi del D.Lgs. 33/2013;
- 65) di dare atto che la presente determinazione non comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico/finanziaria o sul patrimonio dell’Ente.

**IL DIRIGENTE DEL SETTORE**

**F.to Arch. Lorenzo NATILE**

**VERIFICA AI SENSI DEL D.Lgs. 196/03**  
**Garanzie alla riservatezza**


La pubblicazione dell'atto all'Albo on line della Provincia, salve le garanzie previste dalla legge 241/90 in tema di accesso ai documenti amministrativi, avviene nel rispetto della tutela alla riservatezza dei cittadini, secondo quanto disposto dal DLgs 196/03 in materia di protezione dei dati personali. Ai fini della pubblicità legale, l'atto destinato alla pubblicazione è redatto in modo da evitare la diffusione di dati personali identificativi non necessari ovvero il riferimento a dati sensibili, qualora tali dati fossero indispensabili per l'adozione dell'atto, sarà contenuto in documenti separati, esplicitamente richiamati.

Lì \_\_\_\_\_ Il Dirigente F.to Arch. Lorenzo Natile

Si appone per il presente atto il visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria ai sensi del comma 4, art. 151, del decreto Legislativo 267 del 18/08/2000.

Taranto, li \_\_\_\_\_

IL DIRIGENTE SETTORE FINANZIARIO  
F.to Dott. Roberto Carucci



Il sottoscritto Dirigente del Settore Segreteria Generale, su analogo relazione dell'incaricato attesta che copia conforme all'originale del presente atto è stata pubblicata all'Albo Pretorio della Provincia dal \_\_\_\_\_ n. \_\_\_\_\_ e vi resterà per quindici giorni consecutivi.

**L'Incaricato**

---

**Il Dirigente del Settore  
Segreteria Generale**



ALLEGATO 2  
D.O. 197/2018



COMUNE di  
TARANTO

Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita  
Piazza Municipio 1 - Palazzo di Città  
Tel. 099/4581657 - Fax 099/4581120  
e-mail [ambiente@comune.taranto.it](mailto:ambiente@comune.taranto.it)

Rif. Prot. in uscita n° 85226 del 28/5/2018

T.M.F. srl  
via N. Macchiavelli 149  
74123 Taranto  
[tmf@certificazioneposta.it](mailto:tmf@certificazioneposta.it)

Cod. Amm. : p\_ta  
N. Prot. : 0017018

Data Prot. : 28-05-2018 13:20:51



Azienda ASL Taranto  
Dipartimento di Prevenzione  
Servizio Igiene e Sanità Pubblica  
Viale Virgilio, 104  
74121 Taranto  
[dipartprevenzione\\_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:dipartprevenzione_sisp.asl.taranto@pec.rupar.puglia.it)

Comune di Taranto  
Direzione Sviluppo Economico e Produttivo  
Sportello Unico Attività Produttive  
Corso Annibale, 2  
74121 Taranto  
[suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it](mailto:suap.comunetaranto@pec.rupar.puglia.it)

Alla Provincia di Taranto  
Servizio Valutazione di Impianto Ambientali  
[scettettore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it](mailto:scettettore.ambiente@pec.provincia.taranto.gov.it)

OGGETTO: Trasmissione AUTORIZZAZIONE ALLO SCARICO IN SUB-IRRIGAZIONE di reflui domestici urbani o assimilabili, ai sensi del R.R. n.26/2011 - R.R. n.26 del 12/12/2011 e s.m.i.

Si trasmette, in allegato, l'autorizzazione allo scarico in sub-irrigazione di reflui domestici relativa all'impianto sito in C.da Santa Chiara S.S. 106 - FG.194 P.LLA 147 - 644 sub. 1 - TARANTO, intestata al Sig. D'Ippolito Cosimo, per n.4 (quattro) A.E., in qualità di gestore.

Tanto si comunica per opportuna conoscenza.=====

Taranto, il 28/5/2018

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fabio BENVENUTI

IL DIRIGENTE  
Dott. Carmine PISANO



Direzione Ambiente Salute Qualità della Vita

Piazza Municipio 1 - Palazzo di Città

Tel. 099/4581657 - Fax 099/4581120

e-mail [ambiente@comune.taranto.it](mailto:ambiente@comune.taranto.it)

Rif. Prot. in uscita n° 85226 del 22/5/2018

## IL DIRIGENTE

*Ai sensi del D.Lgs.n°152 del 3.04.2006 (Norme in Materia Ambientale), del Regolamento Regionale n°26 del 12.12.2011 (Disciplina degli scarichi di acque reflue domestiche o assimilate...), della L.R. 24/1983, modificata dalla L.R. 31/95, nonché dal Titolo VIII della L.R. 17/2000, del "Piano di Tutela delle Acque" approvato con Deliberazione del Consiglio Regionale n.1252 del 9.07.2013;*

*VISTA l'istanza presentata in data 18/04/2018, prot.n°66442, dal Sig. D'Ippolito Cosimo, in qualità di titolare dell'impianto di trattamento e smaltimento delle acque reflue domestiche costituito da fossa biologica tipo IMHOFF e rete di sub-irrigazione dei reflui provenienti esclusivamente dai servizi igienici dall'insediamento industriale della società TMF srl, sito in - C.da Santa Chiara S.S. 106 - Taranto - FG.194 P.LLA 147 - 644 sub. 1, per n. 4 (quattro) A.E., intesa ad ottenere l'autorizzazione allo scarico;*

*VISTO che la zona non risulta servita da Pubblica Fognatura così come da Relazione redatta da Tecnico Abilitato;*

*VISTA la Relazione Tecnica ed Elaborati Grafici redatti da Tecnico Abilitato;*

*VISTO il parere FAVOREVOLE espresso dal Responsabile U.O. del Servizio Igiene e Sanità Pubblica - ASL/TA in data 09.04.2018 prot. n.65693 relativamente all'istanza prot.n° 202668 del 11/12/2017;*

*VISTA la Relazione Geologica ed Idrologica del dott. Giuseppe Masillo datata 30/11/2017;*

*VISTO il Calcolo Abitante Equivalente*

*VISTO la nota del Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare prot. 0018631/STA del 11/10/2016;*

*CONSIDERATO che la natura del refluo, per il quale è stata richiesta l'autorizzazione allo scarico, è di tipo esclusivamente domestico o assimilabile, per cui lo stesso non necessita di particolari dispositivi per il trattamento dei reflui per quanto attiene il rispetto dei limiti di accettabilità;*

*VISTE le norme tecniche emanate dalle normative e disposizioni vigenti in materia;*

*FATTI SALVO i titoli abilitativi in materia edilizia ed ambientali;*

Tutto quanto premesso, con la presente:

## AUTORIZZA

*allo scarico delle acque reflue domestiche (o assimilabili) in sub-irrigazione così come riportato nella relazione tecnica allegata all'istanza. La presente ha validità di anni 4 (quattro) dalla data del rilascio, ovvero anni 10 (dieci) qualora l'Autorità Componente al rilascio dell'autorizzazione unica ex art 208 del D.Lgs. n. 152/2006 e s.m.i. ne preveda la sostituzione con il proprio provvedimento, che dovrà ritenersi interrotta ove l'AQP, in via anticipata, abbia realizzato le opere di urbanizzazione, come previsto dalla normativa regionale in materia, determinandosi l'obbligo di allaccio alla fogna. La presente autorizzazione va rinnovata un anno prima della sua scadenza ed è subordinata ai seguenti obblighi:*

- Rispettare le normative Statali e Regionali emanate, nonché le Leggi Urbanistiche ed i Regolamenti Edilizi;*
- Utilizzare idonea ditta di auto spurgo autorizzata a prelevare-trasportare-conferire liquami (reflui liquidi) presso i depuratori cittadini deputati allo smaltimento finale;*
- Di custodire, per ogni eventuale richiesta da parte degli Organi preposti, le certificazioni o dichiarazioni rilasciate per ogni singolo prelievo effettuato da parte di idonea ditta di auto spurgo, attestanti l'avvenuto smaltimento presso i depuratori cittadini dei reflui, sia per quantità che per qualità;*
- Rispettare le normative statali e regionali emanate successivamente alla presente autorizzazione;*
- Verificare periodicamente il regolare funzionamento delle attrezzature installate per il trattamento delle acque in maniera da non provocare danno alla salute pubblica ed all'ambiente;*
- Chiedere autorizzazione allo scarico o nuovo nulla osta al deposito temporaneo per ogni diversa destinazione, ampliamento e ristrutturazione dell'insediamento, successivi al presente provvedimento;*

*La Mancata osservanza delle disposizioni di cui sopra, nonché di quelle che potranno intervenire successivamente al rilascio del presente atto, comporterà l'adozione dei provvedimenti di sospensione o revoca.*

Taranto, li 28/5/2018

Il Responsabile del Procedimento  
Ing. Fabio BENVENUTI



IL DIRIGENTE  
Dott. Carmine PISANO